

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Simonetta Bruno	presidente
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore
Giulia La Malfa	giudice

sentito il giudice relatore;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO***Rilevato*

Con decreto del 5-23 maggio 2022, questo Tribunale ha omologato il concordato fallimentare proposto da

Con istanza del 26 maggio 2022 ha assunto che, «*da un esame del (...) decreto il Proponente è venuto conoscenza, per la prima volta, di una circostanza, mai prima nota, idonea a vanificare la Proposta ed il suo contenuto. Sussiste, infatti, un'ulteriore posizione creditoria dell'Agenzia delle Entrate, non insinuata al passivo fallimentare, per complessivi € 490.000,00. Tale rilevante importo vanifica per compensazione il maggior attivo fallimentare costituito dal credito IVA; (...) è interesse del Proponente revocare la Proposta per il venir meno della sua fattibilità complessiva in conseguenza dell'emersione di una posta passiva ingente che mina la tenuta economica della medesima e, contestualmente, richiedere la restituzione dell'importo di € 144.341,19 corrisposto in data 24.9.2021 a mezzo bonifico sul conto corrente della procedura a titolo di integrazione del fabbisogno concordatario*»; ha dunque chiesto di «*revocare – ad ogni effetto di legge – la Proposta (...) e, per l'effetto, (di ordinare) altresì la restituzione dell'importo pari a € 144.341,19 corrisposto in data 24.9.2021 a titolo di integrazione del fabbisogno concordatario*».

*Ritenuto*

Anzitutto, si ritiene che l'istanza sia materia di cognizione collegiale, perché idonea in potenza ad incidere sulla sorte dell'omologazione, quindi di un decreto collegiale.

Intesa alla lettera l'istanza è di revoca della proposta concordataria.

L'istanza è inammissibile prima ancora sul piano logico che giuridico.

L'istanza verte su di un oggetto che non esiste più: a seguito dell'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori, non si ha più una proposta, bensì un

accordo, in cui la prima si è confusa; pertanto, ogni vicenda successiva non può che inerire all'accordo.

Sul piano sistematico, costituito il rapporto negoziale, si può ragionare in termini di recesso dal rapporto (art. 1373 c.c.), non già di revoca di una proposta.

Con la riforma del diritto fallimentare, si è vieppiù affermata la teoria che vede nel concordato fallimentare essenzialmente un negozio, sebbene la formazione segua un procedimento connotato da rilievo pubblicistico, che culmina, in caso positivo, nell'omologazione, dalla cui definitività dipende l'efficacia del concordato (art. 130 l.f.).

Per la struttura negoziale del concordato, si ritiene che, in forza degli artt. 1326, 1328, co. 1, c.c., la proposta sia revocabile sino a che il negozio non sia concluso, quindi prima che il proponente abbia contezza dell'intervenuta approvazione dietro comunicazione del curatore *ex art.* 129, co. 2, l.f. (ancorché rispetto al concordato preventivo, v. in termini conformi Cass. civ., sez. I<sup>a</sup>, sent. 28 aprile 2015, n. 8575).

Approvato il concordato, il proponente può evitare l'omologazione, omettendone la richiesta.

Si deve parlare però di possibilità di rinunciare a domandare l'omologazione e non di revocabilità della proposta (fattispecie diverse che possono dar luogo a diverse conseguenze).

Intervenuta l'omologazione, il proponente non può rinunciarvi e porre nel nulla su sua iniziativa penitenziale il concordato.

Potranno intervenire la risoluzione (art. 137 l.f.) o l'annullamento del concordato (art. 138 l.f.), i cui presupposti sono diversi da quelli dedotti con l'odierna istanza, qualificata dalla parte, si ripete, come revoca della proposta.

L'istante ha sostanzialmente lamentato l'ignoranza di una posta passiva, tra l'altro non accertata in sede di ammissione dello stato passivo.

L'istante ha avuto il tempo utile per accertare gli estremi dell'impegno, formulare il giudizio di convenienza, avanzare una proposta, revocabile sino all'approvazione.

L'istante ha insistito per l'omologazione nonostante il tema del valore di realizzo del credito i.v.a. fosse controverso in quanto eccezione dell'opponente all'omologazione.

Pertanto, eventuali errori di valutazione rimangono a carico del proponente, a pena di violare il principio del *venire contra factum proprium*.

Da ultimo, a volere qualificare l'istanza come revoca del decreto di omologazione, la conclusione non muta.

Ogni censura inerente al decreto di omologazione va posta con il mezzo del reclamo.

L'istanza è rigettata.

Nulla va disposto in punto di regolamentazione delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta l'istanza;

nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2022.

La presidente  
Simonetta Bruno